



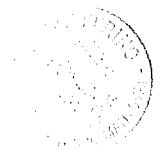
COMUNE DI SOLFERINO
Provincia di Mantova

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA

COMUNALE SUGLI IMMOBILI

I.C.I.

Allegato alla deliberazione n° 62.
adottata dal Consiglio Comunale in
data 29...11.02.....



INDICE

- Art. 1 – Presupposto dell'imposta
- Art. 2 – Definizione di fabbricati e aree
- Art. 3 – Soggetti passivi
- Art. 4 – Soggetto attivo
- Art. 5 – Base imponibile
- Art. 6 – Determinazione dell'aliquota e dell'imposta
- Art. 7 – Esenzioni
- Art. 8 – Riduzione e detrazione dell'imposta
- Art. 9 – Terreni agricoli
- Art. 10 – Versamenti e dichiarazioni
- Art. 11 – Liquidazione
- Art. 12 – Accertamento
- Art. 13 – Funzionario responsabile
- Art. 14 – Riscossione coattiva
- Art. 15 – Rimborsi
- Art. 16 – Sanzioni ed interessi
- Art. 17 – Contenzioso
- Art. 18 – Indennità di espropriazione
- Art. 19 – Disposizioni transitorie e finali
- Art. 20 – Entrata in vigore



Art. 1 *Presupposto dell'imposta*

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati o alla cui costruzione e/o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

I terreni agricoli del territorio del Comune di Solferino sono esenti dall'imposta in quanto ricadenti nell'elenco delle aree montane o di collina di cui all'art. 15 L. 984/1977; elenco pubblicato in allegato alla C.M. 14/6/1993 n° 9/249 in S.O. n° 53 alla G.U. n° 141 del 18/6/1993.

Art. 2 *Definizione di fabbricati e aree*

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:

- a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano cui sia attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale. L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati, ovvero da un'area, che, nello stato di fatto in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale (art. 2 co. 1 DM 28/98). L'area occupata dal fabbricato stesso e quella di sua pertinenza si intendono incorporate nel fabbricato medesimo. Non sono assoggettabili ad Ici i fabbricati in possesso dei requisiti di ruralità di cui all'art. 9 co. 3-6 D.L.vo 557 e successive modificazioni.
- b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
- c) Per terreno agricolo si intende quello abidito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 c.c. (coltivazione del



fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame e attività connesse).

Art. 3 *Soggetti passivi*

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art. 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello stato e anche se non vi hanno sede legale o amministrativa o non vi esercitano attività. Dall'1/1/2001 in caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

2. Per gli immobili concessi in leasing soggetto passivo è il conduttore. In caso di fabbricati di cui all'art. 5 co. 3 il conduttore assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di enti pubblici ovvero istituti, l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperativa a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

Art. 4 *Soggetto attivo*

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'art. 1 del presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio.

2. L'imposta non si applica agli immobili di cui all'art. 1 dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente articolo 3.

3. In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale, anche se dipendente dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto



attivo questo Comune se sul suo territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno in cui l'imposta si riferisce.

Art. 5

Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'art.1.
- 2 Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 131/1986.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, al lordo delle quote di ammortamento, moltiplicati per i coefficienti stabiliti con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994 n° 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'art. 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati al comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il



valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di edificazione dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.

7. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 31, co. 1, lettere c,d,e, della Legge 5/8/1978 n° 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato la base imponibile è data dal solo valore dell'area.

8. Al fine di ridurre al massimo l'insorgere di contenziosi con i propri contribuenti la Giunta Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Nella ipotesi in cui i valori determinati dalla Giunta Comunale non consentano di avere una determinazione del valore venale dell'area in linea con i prezzi medi di mercato, è facoltà del funzionario addetto all'imposta determinare il valore venale sulla base di titoli di compravendita di zone simili e aventi caratteristiche analoghe.

9. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento.

10. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento.



Art. 6

Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, con effetto per l'anno successivo. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art. 2 del D.L. 2 marzo 1989 n° 66, convertito con modificazioni nella L. 144/1989 e successive modificazioni.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati ovvero altre categorie di volta in volta individuabili.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune.
4. Il Comune può deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

Art. 7

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della L. 833/1978 dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a F/9;

- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del DPR 601/1973 e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purchè compatibile con le disposizioni degli artt. 8 – 9 della Costituzione;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15, 16 del trattato lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n° 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla L. 5/2/1992 n° 104 limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n° 984;
- i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 co. 1, lettera c) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Dpr 22 dicembre 1986 n° 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lett. A), della L. 20/5/1985 n° 222. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.



Art. 8

Riduzione e detrazione dell'imposta

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 15/1968 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la comunicazione o con la dichiarazione di cui all'art. 10 del presente regolamento.

3. L'aliquota può essere stabilita dal Comune nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a



ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

5. Con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 6 l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di € 103,29 di cui al comma 4 del presente articolo, può essere elevato fino a € 258,23, il tutto comunque nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Art. 9 Terreni agricoli

I terreni agricoli del territorio del Comune di Solferino sono esenti dall'imposta in quanto ricadenti nell'elenco delle aree montane o di collina di cui all'art. 15 L. 984/1977; elenco pubblicato in allegato alla C.M. 14/6/1993 n° 9/249 in S.O. n° 53 alla G.U. n° 141 del 18/6/1993.

Art. 10 Versamenti e dichiarazioni

L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art. 3 del presente regolamento per ciascun anno solare proporzionalmente alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso medesimo; a tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

I soggetti indicati nell'articolo 3 del presente regolamento devono effettuare il versamento dell'imposta in due soluzioni:
dal 1° al 30 giugno: la prima rata; rata pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata utilizzando l'aliquota e le detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente;
dal 1° al 20 dicembre: il saldo con eventuale conguaglio sulla prima rata versata;



Il versamento dell'imposta dovuta può essere effettuato in un'unica soluzione entro il termine previsto per la prima rata; in questo caso il soggetto passivo dovrà effettuare il calcolo dell'imposta dovuta applicando aliquota e detrazioni in vigore nell'anno in corso.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari.

L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 del presente articolo deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune ovvero su conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune ovvero direttamente presso la tesoreria medesima oppure tramite il sistema bancario.

I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati e elementi dichiarati cui consegnerà un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme previste dal presente regolamento le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117 n° 2 del c.c. oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.



Le dichiarazioni devono essere redatte ed i versamenti eseguiti su modelli approvati dai competenti Ministeri.

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo intercorrente dalla data di inizio del procedimento a quella dell'eventuale decreto di assegnazione dell'immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione, ed è prelevata nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di assegnazione dell'immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell'immobile; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione o la comunicazione di cui al comma 5 del presente articolo.

Art. 11 *Liquidazione*

Il Comune controlla le dichiarazioni e le comunicazioni presentate ai sensi del precedente articolo 10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e delle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Se la dichiarazione o la comunicazione è relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell'art. 5, il Comune trasmette copia della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente il quale entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al Comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il Comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 6 dell'art. 16, ovvero dispone il rimborso delle



somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento.

Per gli anni pregressi all'entrata in vigore del presente regolamento le operazioni di liquidazione delle dichiarazioni sono effettuate secondo criteri selettivi e non già analitici.

Art. 12 *Accertamento*

Il comune, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento il comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

Il comune per la propria azione impositrice si avvale dell'istituto dell'accertamento per adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 13 *Funzionario responsabile*

Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario



sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutiva sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 14

Riscossione coattiva

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 3 dell'articolo 10, entro il termine di novanta giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione ovvero revoca, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Dpr 43/1988 e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 15

Rimborsi

Il contribuente può richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno di pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 6 dell'art. 16. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e comunque, per un periodo non eccedente cinque anni; a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.



Art. 16

Sanzioni ed interessi

Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento a duecento per cento del tributo dovuto; minimali come per legge.

Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa come per legge. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi legali nella misura stabilita per il periodo dalla legge.

Art. 17

Contenzioso

Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.L.vo 546/1992 e successive modificazioni.



Art. 18

Indennità di espropriazione

In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione e denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore alla indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.

In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre alla indennità, è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base della indennità. La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante.

Art. 19

Disposizione transitorie e finali

La Giunta Comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi per tutte le attività di gestione dell'imposta. Non operano per gli anni di vigenza del regolamento le disposizioni di cui agli artt. 10 co. 4 – 5, primo periodo, art. 11 commi 1 e 2, art. 14 comma 2 e art. 16 comma 1 del D.L.vo 504/1992.

Art. 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e produce i suoi effetti dal periodo d'imposta 2003.

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n 62 del 29.11.2002

Lì 29.11.2002

Visto: Il Sindaco
f.to LONARDI Luigi

Il Segretario Comunale
f.to Barretta Federico

Pubblicato all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e
precisamente dal 7 DIC. 2002 al 24 DIC. 2002
R.P. n. 264

Visto. Il Sindaco
f.to LONARDI Luigi

Il Segretario Comunale
f.to Barretta Federico

Divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000
Lì 18/12/02

Il Segretario Comunale
F.to Barretta Federico

Pubblicato all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 27/12/02
al 11/1/03 senza osservazioni ed opposizioni.
Lì 13/01/03
R.P 302

Il Segretario Comunale
F.to Barretta Federico